



STUDIO LEGALE CHIARINI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

codice fiscale e partita IVA 02105290411 · www.chiarini.com · info@chiarini.com · chiarini@pec.it
61029 URBINO (PU) 61121 PESARO (PU) 66100 CHIETI (CH)
Via Della Rocchetta n. 2 P.le Garibaldi n. 11 Via Colonna n. 106
Tel. 0722 350610 Fax 0722 327246 Tel. 0721 1921371 Fax 0721 1921371 Tel. e Fax 0871 563451 - 574798
urbino@chiarini.com pesaro@chiarini.com chieti@chiarini.com

TRIBUNALE DI URBINO

Proc. n. 66/08 R.G.E. - G.I. Dott. de Leone - Ud. 08/10/2013

Per: [redacted] con l'avv. Giovanni Chiarini,
- aggiudicatario in via provvisoria

Contro: [redacted],
- debitore esecutato
[redacted], con l'avv. [redacted], + altri,
- creditore procedente

NOTA DI DEPOSITO

(VIA FAX AL N. 0722 2635)

La difesa del sig. [redacted] rappresenta che, all'esito dell'istanza di revoca del sequestro preventivo depositata in data 21/06/2013 e di una "Rinnovata istanza di revoca del sequestro preventivo e memoria illustrativa a corredo" depositata presso il G.I.P. di Rimini con racc. a.r. anticipata via fax del 10/09/2013, quest'ultimo – con provvedimento comunicato via fax in data odierna – ha disposto la revoca del sequestro preventivo sui beni aggiudicati provvisoriamente al sig. [redacted], ordinando la cancellazione della relativa trascrizione.

Si deposita:

1. Ordinanza G.I.P. Rimini di revoca del sequestro preventivo del 27/09/2013, comunicata via fax il 02/10/2013.

Con osservanza.

Urbino, 2 ottobre 2013

Avv. Giovanni Chiarini

N.6897/12 R.G.N.R.

N.6897/12 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI RIMINI
Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari

ORDINANZA di REVOCA di SEQUESTRO PREVENTIVO

(artt. 321 comma 3 C.P.P.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Fiorella Casadei,

vista la istanza depositata per conto del terzo, [redacted] nel procedimento nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] residente in [redacted]

[redacted] nato a [redacted] residente in [redacted]

sottoposti ad indagini preliminari per:

delitto di cui all'art. 110, c.p. 216, 219 co.1 e co. 2 n.1, art. 223 L.F, perché
[redacted] di amministratore e legale rappresentante della
società [redacted] dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con
sentenza del 20/3/09 depositata in data 2/04/09;

-distraveva o comunque occultava parte del patrimonio della predetta società per un
importo allo stato da quantificare esattamente, ma già accertato per euro 575.022,26;

- sottraeva o comunque occultava i libri e le altre scritture contabili o comunque le
teneva in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari, al fine di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai
creditori;

concorrendo [redacted] nella distrazione del patrimonio dicendosi socio della
società denominata [redacted] titolare
della ditta indivisa [redacted]

[redacted] imprese nelle quali sono confluiti parte dei proventi distratti dal
fallimento.

Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta ed un danno patrimoniale di
rilevante gravità.

Rimini, il 26/03/2009.

- visto il parere negativo espresso dal PM in data 23/9/2013, senza explicitazione delle
ragioni sottese al parere;

- premesso che il vincolo cautelare è stato adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 321
c.p.p. poiché si tratta di beni per i quali è prevista la confisca trattandosi di *res*
acquistate tramite il reimpiego di utilità fraudolentemente sottratte al fallimento;

- **ritenuto** in via preliminare che:
 - > competente a decidere sulla istanza di revoca nel corso delle indagini preliminari è il Pubblico Ministero il quale provvede con decreto motivato e, in ipotesi di rigetto, trasmette la istanza al GIP *"a cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le proprie valutazioni"*;
 - > la legittimazione alla istanza di revoca è riconosciuta, ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p. *"al Pubblico Ministero o all'interessato"*; che nel caso di procedura fallimentare è certamente legittimato a proporre istanza di revoca *"il curatore del fallimento, nell'espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare"*¹;
 - > presupposto della revoca del sequestro è la mancanza delle condizioni di applicabilità di cui al comma 1 dell'art. 321 c.p.p. intervenuta anche per *"fatti sopravvenuti"*; che secondo interpretazione giurisprudenziale consolida *"la revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art. 321 comma terzo cod. proc. pen. quando ne risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il sequestro finalizzato alla confisca, di cui al comma secondo, se il bene sequestrato risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il quale è stato disposto il sequestro, sicché l'assicurazione della libera disponibilità del bene al legittimo proprietario incolpevole non sostiene alcuna situazione di pericolo.* (cfr. Cass. 14/1/99 n.80);

- **rilevato** altresì che secondo il condivisibile orientamento del Giudice di Legittimità, il rapporto intercorrente fra sequestro e procedura fallimentare ha una efficacia più o meno incisiva derivando dalla stessa natura del sequestro: in merito la Cass. A Sezioni Unite nella nota pronuncia 24/5/2004, n. 29951 ric. Focarelli ha chiarito che: *"È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecite e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo*

¹ Cfr. Cass. SS.UU 24/5/2004 n.29951, ric. Focarelli, ove si precisa che: il curatore fallimentare *"ha facoltà di proporre sia l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., nonché di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 stesso codice avverso le relative ordinanze emesse dal tribunale del riesame"*. In motivazione la Corte ha precisato che in questi casi il curatore agisce, previa autorizzazione del giudice delegato, per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell'attivo fallimentare.

potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. (In ordine alle altre tipologie di sequestro la Corte ha precisato in motivazione che: a) il sequestro probatorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale, trattandosi di una misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse della ricerca della verità nel procedimento penale; b) il sequestro conservativo previsto dall'art. 316 cod. proc. pen., in quanto strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto, rientra, in caso di fallimento dell'obbligato, nell'area di operatività del divieto di cui all'art. 51 l. fall., secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento; c) il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., di beni appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita è legittimo, a condizione che il giudice, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale; d) il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso" in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato²;

² Già con precedente pronuncia si era tracciato tale criterio interpretativo, precisando che: "Il sequestro preventivo prevale rispetto alla procedura fallimentare nei casi in cui svolge una funzione di prevenzione speciale rilevante "erga omnes", come nel caso in cui il vincolo è destinato ad impedire l'utilizzazione del bene, in quanto intrinsecamente illecito o suscettibile di aggravare la illiceità commessa; tale prevalenza deve invece escludersi quando il carattere "preventivo" finisce per coincidere con la finalità di impedire la dispersione delle garanzie patrimoniali cui è preordinato il sequestro conservativo, misura che essendo naturalmente anticipatoria rispetto ad una azione esecutiva individuale nei confronti dell'obbligato da delicto, ricade, in ipotesi di fallimento, nella generale inibitoria di cui all'art. 51 legge fall., con conseguente inefficacia nei confronti della massa patrimoniale." Cass. Sez. II, 16/5703 n. 34160.


rilevato che nel caso in esame il sequestro preventivo è stato emesso in data successiva alla procedura concorsuale e che l'intervenuta aggiudicazione del bene sequestrato consente di ritenere che la titolarità dello stesso appartenga a persona del tutto estranea al reato, né si ravvisano situazioni di prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare anteriormente instaurata, né infine sono prospettabili situazioni da cui desumere che l'indagato rientrerà nel possesso della res;

P.Q.M.

Visto l'art. 321 c.p.p.,

revoca

il sequestro preventivo già emesso in data 11/2/2013 limitatamente al "fabbricato di civile abitazione con annesso scoperto esclusivo e appezzamento di terreno agricolo con sovrastante rudere di fabbricato rurale sito in Comune di [redacted] località [redacted] composto da due unità immobiliari, una posta al piano terra ed una posta al primo piano, oltre a locale ad uso magazzino ed accessori al piano terra, distinti al NCEU al foglio [redacted]



e per l'effetto dispone che si proceda altresì alla cancellazione della trascrizione dal registro immobiliare con esonero di responsabilità del Conservatore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione all'istante, al proprio amministratore e al PM in sede.

Dispone che l'amministratore e custode rediga entro giorni trenta relazione di aggiornamento alla luce del presente il provvedimento con predisposizione di eventuale relazione conclusiva dell'attività di amministrazione

Così deciso in Rimini in data 27 settembre 2013.

TRIBUNALE DI RIMINI
 7 SET 2013
 UFF. M. M. M. M. M.

Il Giudice per le Indagini preliminari

-dott./Fiorella Casadei-